

RICEVUTO

26 APR. 2022

Arbitro Unico
per i lavori in gesso e l'intonacatura

Nominato giusta l'art. 10 del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) per i lavori in gesso e l'intonacatura:

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione di data 27 febbraio 2022 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** per i lavori in gesso e l'intonacatura emessa nell'ambito di una richiesta di versamento della cauzione ex art. 12 e segg. Appendice 1 CCL.

contro

[REDACTED]

Citati i rappresentanti della ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 22 aprile 2022.

Presenti il direttore della CPC avv. Alessandro Capelli, per la ricorrente nessuno si presenta.

Chiusa l'istruttoria il 22 aprile 2022 ritenuto che la parte ricorrente ha comunicato di non presentarsi all'udienza di discussione ma di rimettersi al giudizio dell'Arbitro non avendo ulteriori elementi da aggiungere rispetto a quanto emerso dagli atti e da quanto prodotto e motivato con il ricorso.

posti i punti di questione:

se la decisione CPC di categoria del 27 febbraio 2022 deve essere confermata o annullata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia:

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- 1.- La procedura vede il suo inizio in una richiesta di versamento della cauzione indirizzata alla ricorrente quale ditta attiva nel ramo del CCL di categoria dall'Ufficio centrale delle cauzioni (UCSC) il 20 ottobre 2021.
- 2.- La richiesta è poi stata reiterata il 20 dicembre 2021 sempre dall'UCSC, unitamente alla domanda di, se del caso, motivare le ragioni del mancato versamento della cauzioni rientrando gli scopi della ricorrente nel campo di applicazione del CCL per i lavori in gesso e l'intonacatura.
- 3.- Preso atto dello scambio di corrispondenza di cui sopra, il 27 febbraio 2022 la CPC emette la decisione impugnata.
- 4.- La procedura è pervenuta a questo Arbitro Unico a seguito del tempestivo ricorso interposto il 28 febbraio 2022 dall' [REDACTED] In sunto, nell'impugnativa, la ditta osserva di essersi subito attivata per l'ottenimento di una garanzia assicurativa a copertura della cauzione ma che il fatto di essere una neocostituita società ha comportato

più tempo rispetto al previsto e che l'ammontare della cauzione pari al capitale societario non ha facilitato l'ottenimento di una copertura e quindi il pagamento della cauzione.

- 5.- La ricorrente è stata regolarmente citata all'udienza del 22 aprile 2022 di cui già si è detto. Di conseguenza a questo Arbitro Unico non resta che procedere al giudizio sul merito e sulle spese di procedura.
- 6.- Dagli atti risulta che la ricorrente sia stata costituita nel maggio del 2021 con scopo rientrante nel campo di applicazione del CCL di categoria. Da quel momento, quindi, alla ditta doveva essere chiara la portata del CCL di cui, tra l'altro, era firmataria e di conseguenza l'obbligo di versare una cauzione come previsto dall'art. 12 Appendice 1 CCL.

Appare invero di lapalissiana evidenza l'insostenibilità dei motivi addotti dalla ricorrente a legittimazione del ritardo nel versamento riconducibile essenzialmente a problematiche interne alla ricorrente che non sono opponibili alla decisione adottata dalla CPC non legittimando un ritardo nel versamento della cauzione.

La ricorrente dimentica che il CCL non ha unicamente la finalità di regolamentare i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro bensì anche quello di garantire una giusta concorrenza tra le ditte attive nel ramo. Operando senza cauzione la ricorrente si è quindi posta in una situazione di concorrenza sleale nei confronti di quelle ditte che al momento della loro costituzione hanno attivato linee di credito, prestiti privati o crediti correntista per poter versare entro i termini impartiti la necessaria cauzione.

- 7.- Per i motivi dianzi esposti e senza necessità di approfondire oltre il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi,

SI DECIDE

1. Il ricorso è integralmente respinto. È confermata la decisione 27 febbraio 2022 della CPC.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

4. Intimazione:

██
CPC per i lavori in gesso e l'intonacatura, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona

Lugano, 22 aprile 2022

L'Arbitro Unico

Avv. Davide Corti

